

STATUTO DI ASSOCIAZIONE

GIARDINO DEI FENICOTTERI - PIANA DI LECORE APS

Premessa

RICHIAMATA la cornice legislativa Europea del Green Deal in tutte le sue tematiche e aspetti considerati, prendendo a riferimento programmatico e paradigmatico il "REGOLAMENTO (UE) 2024/1991 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 24 giugno 2024 sul ripristino della natura"; così come la direttiva della Comunità Europea "HABITAT 2000";

VISTI

- il "Piano di Indirizzo Territoriale della Regione Toscana 2015" (relativamente e limitatamente alle tematiche, documentazioni, studi, allegati e aggiornamenti sul "Parco Agricolo della Piana");
- la deliberazione del Consiglio Comunale di Campi Bisenzio n.9 del 7 gennaio 2019 "Variante per l'integrazione al Piano Strutturale di Campi Bisenzio per l'Ambito del Territorio interessato dal Parco Agricolo della Piana e successive delibere";
- il "Quadro Conoscitivo del Piano Strutturale e del Piano Operativo del Comune di Campi Bisenzio ai sensi degli art. 92 e 95 della L.R. 65/2014: 'Aspetti Ecologici del Territorio'";
- la "Valutazione ambientale strategica studio di incidenza (VINCA) del Comune di Campi Bisenzio";
- la "Legge Regionale 2 agosto 2024, n. 35 Conferimento ai comuni delle funzioni in materia di bonifica di siti contaminati e disciplina del procedimento per la bonifica dei siti interessati da inquinamento diffuso. Modifiche alla l.r. 25/1998";

CONSTATATA una certa inerzia amministrativa delle istituzioni territoriali, in materia ambientale, che non ha consentito di raggiungere gran parte degli obiettivi citati nei documenti sopra richiamati;

CONSIDERATO le sempre più evidenti criticità dovute al cambiamento climatico che generano eventi meteorologici di portata finora mai vista sia in termini di frequenza che di potenza;

RISCONTRATO un generale lassismo delle istituzioni di fronte alla progressiva perdita di biodiversità dei nostri territori, gradualmente ed inesorabilmente erosi da urbanizzazione, interruzione di corridoi ecologici, inquinamento ed usi impropri;

viene costituita la seguente Associazione.

Art. 1 - Denominazione e sede

1. Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 14 e seguenti del Codice Civile e dal Decreto legislativo 03/07/2017

n.117 recante "Codice del Terzo settore", è costituita, un'associazione che assume la denominazione sociale di "GIARDINO DEI FENICOTTERI - PIANA DI LECORE APS". La denominazione sociale dell'associazione, una volta ottenuta l'iscrizione nella sezione Associazione di Promozione Sociale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) sarà integrata automaticamente con l'acronimo "APS" e diventerà "GIARDINO DEI FENICOTTERI - PIANA DI LECORE APS".

2. L'associazione ha sede legale in via Mammoli n. 40, piano primo, Sant'Angelo a Lecore, Campi Bisenzio (FI). L'associazione è un ente del Terzo settore (ETS), e centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario, democratico e antifascista ed ha durata illimitata;

3. Il trasferimento della sede legale o operativa all'interno del medesimo Comune non comporta una modifica del presente statuto.

Art. 2 - Statuto

1. L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

2. L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 3 - Scopo

1. L'associazione non ha scopo di lucro.

2. In merito l'associazione si propone i seguenti obiettivi

COLLABORARE con le istituzioni e fare da stimolo affinché ci sia un cambio di politica ed una contestuale accelerazione al processo di recupero di ambienti della piana inclusa nelle province di Firenze- Prato-Pistoia, ancora ricchi di valore naturalistico, paesaggistico, storico-culturale e preziosi, ora come non mai, per i loro servizi ecosistemici.

COOPERARE con enti, istituzioni, ricercatori e docenti, altre associazioni ambientaliste, culturali e sportive, parrocchie, circoli sociali, agricoltori e allevatori singoli o riuniti in cooperative agricole biologiche, comitati a difesa dell'ambiente, realtà produttive e commerciali che abbiano scelto la sostenibilità come criterio di azione aziendale e - in genere - tutti coloro che abbiano come obiettivo la tutela della natura, i beni culturali, l'accoglienza e l'inclusione al fine di riconoscere, a tutti gli effetti, l'immenso valore ecosistemico e agricolo della zona di Sant'Angelo a Lecore e Lecore, definendolo e trattandolo come sito SIR- SIC e ZSC da tutelare e rigenerare (si rimanda all'allegato A, parte del presente statuto, una descrizione e presentazione del territorio in argomento).

SOSTENERE iniziative per reperire fondi privati per l'acquisizione di terreni in vendita da donare al Comune od ad Associazioni Ambientaliste e far gestire (o collaborare

nella gestione) con le associazioni ambientaliste più diffuse nel territorio le cui competenze scientifiche sono imprescindibili per il corretto ripristino dell'habitat.

COINVOLGERE i piccoli agricoltori già presenti sul territorio ed individuare forme di accesso per nuovi agricoltori biologici cui affidare (con la supervisione dell'Amministrazione comunale o altri Enti preposti) parte dei terreni abbandonati o utilizzati impropriamente rilanciando l'economia agricola della zona. Tale proposta vale anche per gli allevatori di ovini e pollicoltori ancora presenti nella zona.

INCENTIVARE le opere di rimboschimento e la creazione di nuovi stagni stagionali o permanenti per il rifugio e il ripopolamento della fauna stanziale e migratoria funzionali anche per l'abbattimento delle isole di calore e dell'accumulo di anidride carbonica

PROPORRE azioni miranti alla salvaguardia del territorio, ed in particolare al rispetto per l'ambiente, con particolare attenzione agli stili di vita, del consumo del suolo ed alla tutela della flora e della fauna; attività di tipo culturale a carattere anche divulgativo e di approfondimento, riguardanti tutte le specificità delle suddette azioni.

L'Associazione persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS:

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'art. 5 CTS;

3. L'associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali e in particolare della collaborazione con gli enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, collaborazione e adesione ad iniziative, manifestazioni e attività di altre associazioni che si propongono di raggiungere le medesime finalità e coinvolgere gli stessi soggetti nelle attività di iniziativa dell'associazione stessa.

4. L'associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini. Potrà organizzare e partecipare ad iniziative pubbliche, seminari, dibattiti, incontri, conferenze, assemblee, mostre, eventi, corsi culturali di varia natura e generi diversi, iniziative rivolte allo sviluppo all'educazione culturale e ambientale, gestione e organizzazione per conto proprio e terzi, in ambito nazionale ed estero, anche in collaborazione con altri organismi ed enti istituzionali, scientifici, culturali, sociali, di volontariato, economici e commerciali, attività culturali, corsi di formazione, in breve: attività varie nei settori culturale e ricreativo, attinenti allo scopo sociale della creazione di aree protette e alla rigenerazione del territorio in ambito naturalistico.

5. L'associazione, ai sensi dell'Art. 6 del CTS, può esercitare, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a quest'ultime, secondo i criteri e limiti

definiti con apposito D.M. del 19 maggio 2021, n. 107. L'individuazione delle attività diverse sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

Art. 4 - Soci

1. Il numero degli associati è illimitato, ma in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Possono aderire all'associazione le persone fisiche, altre APS e, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle APS associate, altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati.

Art. 5 - Ammissione del socio

1. Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare la relativa richiesta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'associazione. Il Consiglio Direttivo, o disgiuntamente ogni suo componente, potrà chiedere all'aspirante associato ogni documentazione utile al fine di valutare la richiesta di ammissione.

2. Le persone giuridiche che intendano diventare associate dovranno presentare richiesta di associazione firmata dal proprio rappresentante legale.

3. Il Consiglio Direttivo deciderà, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di ammissione nell'Associazione

4. La delibera di rigetto della domanda di ammissione dovrà essere motivata e trasmessa all'interessato, il quale potrà chiedere il riesame della domanda alla prima Assemblea utile, corredando la domanda di ammissione con la documentazione ritenuta più opportuna.

5. All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'associazione il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di associato e sarà inserito nel libro dei soci.

6. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

7. Non è ammessa la categoria di soci temporanei.

8. La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

In Art.6 - Qualità del socio

1. I soci si dividono nelle seguenti categorie:

a) soci fondatori: sono soci fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l'atto costitutivo e quelli che successivamente e con deliberazione insindacabile e inappellabile del comitato direttivo saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nell'ambiente associativo;

b) soci operativi: sono soci operativi le persone fisiche che aderiscono all'associazione prestando una attività prevalentemente gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e versando una specifica quota stabilita dal consiglio stesso;

c) soci onorari: sono soci onorari le persone fisiche e giuridiche e gli enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'associazione;

d) soci sostenitori o promotori: sono soci sostenitori tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell'associazione in modo gratuito o mediante conferimento in denaro o in natura.

Art. 7 - Diritti e doveri dei soci

1. I soci hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

2. Gli stessi soci hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito. La quota associativa è personale, non è rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Art. 8 - Quota associativa

1. Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce le quote di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'Associazione da parte dei soci.

2. I soci devono provvedere, entro il 31 dicembre di ogni anno, al rinnovo dell'iscrizione per l'anno solare in corso, versando una quota associativa che è uguale per tutti i soci, indipendentemente dalla qualità degli stessi.

3. Nel caso in cui il socio non versi la quota entro i termini del paragrafo 2 del presente articolo, lo stesso incorrerà nella sospensione dall'esercizio dei diritti associativi fino

all'avvenuta regolarizzazione del pagamento e comunque non oltre il limite massimo stabilito dal Consiglio Direttivo.

4. L'adesione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto alla quota associativa. E' comunque facoltà degli iscritti all' Associazione poter effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.

5. I versamenti al fondo comune possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo della quota sociale, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in ipotesi di scioglimento dell'Associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all' Associazione a titolo di versamento al fondo comune.

Art. 9 - Perdita della qualità di socio

1. La qualità di socio si perde per:

a) decesso;

b) mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione dell'Assemblea, previa proposta del Consiglio Direttivo, trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale;

c) dimissioni: ogni socio può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;

d) espulsione: è soggetto a questa misura l'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, agli eventuali regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione e nei seguenti altri casi:

i) se il socio, anche attraverso nuovi mezzi di comunicazione di massa, pone condotte che contravvengono il rispetto dei principi di legalità e di giustizia sociale sui quali è basata l'Associazione;

ii) se il socio pone o abbia posto condotte accertate dall'autorità giudiziaria come penalmente rilevanti;

iii) se il socio, anche attraverso nuovi mezzi di comunicazione di massa, pone condotte e comportamenti lesivi del rispetto della libertà e della dignità della persona;

iv) se il socio pone una qualsiasi forma di adesione a movimenti formati in maniera anche solo ideologica, in violazione della dodicesima disposizione transitoria e finale della Costituzione Italiana.

2. Il Consiglio Direttivo, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, per gli atti sopra descritti che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

3. Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione stessa.

Art. 10 - Organi Sociali

1. Gli organi dell'associazione sono:

- a) Assemblea dei soci;
- b) Consiglio direttivo;
- c) Presidente;
- d) Vicepresidente;
- e) Segretario/Tesoriere;
- f) Organo di controllo, nei casi previsti dall'art. 30, D.Lgs 117/2017;
- g) Organo di revisione, nei casi previsti dall'art. 31, D.Lgs 117/2017.

2. Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, ad eccezione degli eventuali componenti dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui al co. 2 art. 2397 del Codice civile.

Art. 11 - Assemblea

1. L'Assemblea è composta dai soci dell'organizzazione ed è l'organo sovrano. Hanno diritto di voto i soci che siano associati da almeno 3 mesi ed in regola con il pagamento della quota associativa. Ciascun socio ha diritto a un voto.

2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Art. 12 - Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

2. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, P.E.C., e-mail, whatsapp o qualsiasi altro mezzo idoneo.

3. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

4. I voti sono palesi tranne nelle votazioni che hanno ad oggetto la posizione di un socio.

5. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario incaricato e conservato presso la sede dell'organizzazione, in libera visione a tutti i soci.

Art. 13 - Compiti dell'assemblea

1. Le competenze dell'assemblea sono:

a) nominare e revocare i componenti degli organi sociali;

b) nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

c) approvare il bilancio;

d) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;

e) deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto; in nessun caso potranno essere modificati gli scopi primari dell'associazione, ovvero tutela dell'ambiente, creazione di aree protette e di agricoltura sostenibile, collaborazione con associazioni o enti aventi il medesimo scopo.

f) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

g) deliberare lo scioglimento, la trasformazione (ma non gli obiettivi), la fusione o la scissione dell'organizzazione;

h) deliberare sugli altri argomenti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 14 - Assemblea ordinaria

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.

2. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di mozioni che vadano in contraddizione con gli scopi dell'associazione, i soci fondatori hanno diritto di veto a maggioranza con voto dirimente del Presidente in caso di parità dei voti. Ciascun socio ha diritto ad un voto.

3. I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe.

4. E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

5. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Art. 15 - Assemblea straordinaria

1. L'assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto dell'organizzazione nel rispetto dei limiti espressi alla lettera e dell'art. 13, sullo scioglimento e la liquidazione, sulla devoluzione del patrimonio e sulla trasformazione, fusione e scissione della stessa.

2. L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita sia in prima convocazione che in seconda con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega.

3. Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto dell'organizzazione, sullo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati presenti in assemblea.

Art. 16 - Struttura dell'assemblea

1. L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o in sua assenza dal vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro del consiglio direttivo designato dalla stessa assemblea.

2. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o in caso di suo impedimento da persona nominata dall'assemblea.

3. I verbali dell'assemblea saranno redatti dal segretario e firmati dal presidente e dal segretario stesso.

4. Le decisioni prese dall'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci, compresi i dissenzienti e gli assenti.

5. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente; ha diritto di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi, ha diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione.

Art. 17 - Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è eletto dall'Assemblea degli aderenti ed è composto da un minimo di 3 a un massimo di 5 componenti eletti fra i soci. Resta in carica 3 anni in coerenza con il mandato del presidente e i suoi componenti vengono eletti a rotazione

triennale. Essi decadono automaticamente qualora, in assenza di giustificati e comprovati motivi, non partecipino a tre riunioni consecutive.

2. Il Consiglio direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente e un vice Presidente, o, più vice presidenti.

3. Il Consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto consultivo. Le riunioni del Consiglio direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale nel registro delle riunioni del Consiglio direttivo.

4. Compete al Consiglio direttivo:

- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- b) stabilire le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- c) sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il preventivo possibilmente entro la fine del mese di dicembre e comunque con il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo dell'anno interessato;
- d) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando le spese;
- e) eleggere il Presidente e il vice Presidente (o più vice Presidenti);
- f) nominare il Segretario che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio direttivo;
- g) accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
- h) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- i) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- l) istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non sono soci con diritto di voto possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee con voto consultivo;

5. Il Consiglio direttivo può delegare al Presidente o a un Comitato esecutivo l'ordinaria amministrazione. Le riunioni dell'eventuale Comitato esecutivo devono essere

verbalizzate nell'apposito registro. In caso sia necessaria la sostituzione di uno o più consiglieri, saranno nominati i primi dei non eletti all'ultima elezione assembleare del Consiglio, in ordine di voti. Altrimenti sarà convocata l'Assemblea perché nomini i nuovi componenti. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Art. 18 - Presidenza

1. Il presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Questi deve essere scelto in base ai requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o reti associative del Terzo settore. Si applica in tal caso l'articolo 2382 del codice civile.
2. Il presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.
3. Il presidente dura in carica per un periodo di 3 anni, è rieleggibile senza limite di mandati e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.
4. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.
5. Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.
6. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.
7. Il segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo.

Art. 19 - Organo di controllo

1. L'organo di controllo, anche monocratico, sarà nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge ai sensi dell'art.30 del D.Lgs 117/2017.

Art. 20 - Patrimonio e finanza

1. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. Per il conseguimento degli scopi suddetti l'Associazione si avvarrà dei seguenti mezzi:

- a) quote associative;
- b) contributi dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni, di Enti locali in genere e di ogni altro Ente e organismo;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) erogazioni volontarie di associati o terzi, sia persone fisiche che enti;
- f) rimborsi da attività di interesse generale, indicate nel presente statuto, di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017;
- g) proventi dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017;
- h) proventi da attività di raccolta fondi, di cui all'art. 7 del D.Lgs. 117/2017;
- i) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs 117/2017.

4. Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 21 - Beni

1. I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.
2. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

Art. 22 - Divieto di distribuzione degli utili e utilizzo del patrimonio

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.Lgs. 117/2017, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 23 - Bilancio sociale

1. L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale che avrà competenza per anno solare, con decorrenza dal primo gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno.
2. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS).

3. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

4. Al ricorrere dei requisiti previsti dall'articolo 14 del D.lgs. 117/2017 l'associazione deve:

a) pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati, ai sensi dell'art. 14, c.2, D.lgs. 117/2017.

b) redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale ai sensi dell'art. 14, c.1, D.Lgs 117/2017.

Art. 24 - Libri

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

a) il libro dei soci tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo tenuti a cura dallo stesso organo;

d) l'eventuale libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;

e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono;

f) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

2. Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi attraverso presentazione di richiesta scritta presentata a mano in cartaceo al Presidente o alla casella di posta elettronica dell'associazione e saranno messi a disposizione nei termini di 15 giorni.

Art. 25 - Pubblicità e trasparenza

1. Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci e del Consiglio direttivo. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate a qualsiasi consigliere.

Art. 26 - Convenzioni

1. Le convenzioni tra le associazioni e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 55 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.
2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

Art. 27 - Personale retribuito

1. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 17, comma 5, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 20% del numero degli associati, fermo restando il rispetto della prevalenza dell'attività di volontariato degli associati o delle persone aderenti agli enti associati.
2. I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

Art. 28 - Personale volontario

1. Il volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.
3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Art. 29 - Responsabilità ed assicurazione degli aderenti

1. I volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 30 - Responsabilità dell'Associazione

1. L'Associazione risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Art. 31 - Assicurazione associazione

1. L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

Art. 33 - Scioglimento

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 34 - Efficacia dello statuto

1. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

Art. 35 - Interpretazione dello statuto

1. Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Art. 36 - Clausola di mediazione e Clausola compromissoria

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci, ovvero tra i soci e l'Associazione, ovvero promosse da o nei confronti di amministratori, liquidatori o sindaci, in relazione all'esistenza, validità, interpretazione, inadempimento e/o risoluzione del presente statuto, o comunque collegate allo stesso e/o più in generale, all'esercizio dell'attività sociale, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, saranno tenute ad un tentativo di mediazione da espletarsi secondo la procedura di mediazione definita nel Regolamento di Organismo di Mediazione competente dove ha sede l'Associazione.

2. Le parti si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento arbitrale o giudiziale, richiamando esplicitamente gli effetti e le conseguenze di cui all'art. 5, comma 5, del D.lgs. 28/2010. Il tentativo di conciliazione dovrà essere esperito in base all'art. 16 del D.lgs. 28/2010, purché non in contrasto con il suddetto Regolamento di Mediazione che le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente.

3. Qualora entro il termine di 90 giorni la procedura non sia definita o in caso di mancato raggiungimento di un accordo, tutte le controversie derivanti dal presente contratto saranno risolte mediante arbitrato, secondo il regolamento di arbitrato della camera di commercio competente dove ha sede l'Associazione.

4. L'arbitro sarà unico e nominato dalle parti, o, in caso di disaccordo, nominato in conformità al regolamento della camera di commercio competente.

5. L'arbitrato ha natura rituale ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 806 e ss. c.p.c. L'arbitro decide secondo diritto dopo avere tentato la conciliazione delle parti. Si osservano le disposizioni del codice di procedura civile in materia di arbitrato rituale.

6. Ogni controversia che non debba essere decisa dalle disposizioni che precedono, è di competenza del foro Foro competente in base alla territorialità.

Art. 37 - Norme di rinvio e disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia, con particolare riferimento al D. Lgs. 117/2017, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ALLEGATO A

La zona di Sant'Angelo a Lecore è attualmente inclusa fra i siti di Habitat 2000 come zona umida della Piana, ma senza una propria identificazione che indirizzi azioni di ripristino ecosistemico e conservazione. Tuttavia, anche se apparentemente non troppo antropizzata, si presenta attualmente come una discarica a cielo aperto, dove aziende e privati versano illegalmente e senza alcun controllo rifiuti spesso tossici e pericolosi, intasando inoltre la rete dei fossi con relativo rischio di allagamento; molti terreni sono adibiti a stoccaggio di materiale edilizio tradendo la vocazione agricola del territorio; vasti appezzamenti sono abbandonati e altrettanti sono coltivati in maniera intensiva con uso di glifosato e pesticidi. Esistono accampamenti abusivi con presumibile rilascio di rifiuti direttamente nei terreni senza alcun sistema di depurazione. In alcuni appezzamenti l'uso di plastica non idonea come serra per la coltivazione di alcune tipologie di ortaggi, ad ogni evento meteorologico più intenso provoca inquinamento da microplastiche disintegrandosi e spargendosi ovunque. Esiste presumibilmente anche un forte inquinamento da piombo nei terreni e nei fossi dovuto ad un'attività venatoria non sempre controllata.

Sono elencati a titolo di esempio non esaustivo alcuni progetti e strategie da attuare nel territorio in questione:

- riportare tale territorio alla sua vocazione di agroecosistema, ritagliando zone di protezione per la fauna, ripristinandovi la presenza di flora autoctona con massicce opere di riforestazione nella tradizione del paesaggio originale costituito da campi, siepi, frutteti (riportandovi anche semi e cultivar antichi tipici del territorio), canneti e boschetti;

- riconnettere l'area così rigenerata, attraverso l'individuazione e il ripristino di corridoi ecologici già esistenti (recuperando la viabilità interpoderale, quella degli argini o da realizzare ex novo), mobilità ciclopedonale, ippovie, ad alcune delle altre zone costituenti il Parco della Piana, in particolare quelle di prossimità nelle aree di Lecore e Poggio a Caiano, San Donnino e non solo (ad es. Oasi di Bogaia, Cascine di Tavola, Renai, Chico Mendez, Focognano). Nel rispetto della natura e nella tutela della flora e della fauna, l'associazione si propone di ridonare agli abitanti di Campi Bisenzio questa oasi di biodiversità, lanciando iniziative di trekking, percorsi a cavallo o bicicletta, citizen science e tutto ciò che può contribuire alla conoscenza e tutela della natura con il duplice scopo di far vivere la bellezza dell'area e rilanciare la microeconomia locale.

Agenzia delle Entrate
DIREZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE
UFFICIO TERRITORIALE FIRENZE
ATTO REGISTRATO IL 16/04/2025 AL
N. 1184/3 ESATTEURO 200,00
IL DIRETTORE

